



**Allegato B
Schema di contratto**

Spett.le
Egr./Gent.ma

Prot. n.

Cuneo, _____

Oggetto: Contratto di consulenza in materia di "Igiene degli alimenti"
CIG: ZBD01FE357

Tra

AMOS S.C.R.L. – P.IVA 03011180043 – nella veste del suo Direttore Generale Franco Ceppi nato a Torino il 24.08.1954 e domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima in Cuneo, Via cascina Colombaro 43 (di seguito Committente)

E

_____, nato a _____ il _____ – C.F. _____ e P.IVA _____ iscritto all'Albo professionale _____, e domiciliato ai fini del presente contratto in _____ (di seguito Consulente).

Premesso che

- AMOS S.C.R.L. ha la necessità di affidare l'incarico di cui all'oggetto ad un Professionista del settore;
- Con lettera prot. n. _____ del _____ venivano invitati a presentare offerta i Professionisti sotto indicati:
- Sono pervenute le offerte ed è stata esperita la gara
- con il verbale del _____ è stata approvata l'aggiudicazione in favore di _____.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti:

Si conviene e stipula quanto segue

1. Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto i seguenti compiti, anche di coordinamento, con un impegno previsto di 75 gg lavorativi annui:

Servizio di collaborazione che permetta l'attivazione di un processo di aggiornamento interno continuo comprensivo di:

- periodici interventi di controllo e supervisione sulle attività di cucina e mensa;
- raccolta dati e informazioni per la predisposizione e gestione del piano di autocontrollo aziendale;
- aggiornamento legislativo;
- interfaccia tecnico e collaborazione con i responsabili della certificazione ISO 9001-2000 ed eventuali azioni correttive su raccomandazioni e NC;
- formazione continua dei dipendenti e realizzazione del programma con brevi incontri con piccoli gruppi;
- controllo dei fornitori ed eventuali audit ispettive;

Assistenza nell'interpretazione dei risultati analitici derivanti dalle analisi effettuate, eventuale prelievo dei campioni per l'analisi, prelievo di eventuali tamponi superficiali e trasporto al laboratorio di analisi.

Assistenza in caso di eventi straordinari (ispezioni e verifiche degli enti di controllo, rinnovo di certificazione, riunioni tecniche, etc. ...).

Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti o argomenti correlati a tutti i lavoratori e responsabili (almeno 4 ore formazione/anno per ogni addetto).

Redazione di disciplinari tecnici per le procedure di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Azienda, relative al Servizio di Ristorazione.

Consulenza ed assistenza tecnica nelle varie fasi dell'espletamento delle gare d'appalto.

L'incarico dovrà essere espletato c/o i seguenti Centri Operativi:

- Centro operativo Cuneo/Carle
Magazzino Generale- Ospedale "S. Croce e Carle"
Via Monte Zovetto, 23
12100 CUNEO
- Centro operativo Mondovì
Nuovo Ospedale di Mondovì
Via del Rocchetto, 99
12084 MONDOVÌ

- Centro operativo Racconigi
Via Ormesano, 5 bis
12035 RACCONIGI (CN)
- Centro operativo Asti
Ospedale cardinal Massaia
C.so Dante, 202
14100 ASTI
- Centro operativo Ceva
Ospedale Ceva
Loc. S. Bernardino, 4
12073 CEVA (CN)

Qualora nel corso della consulenza divenisse necessario provvedere alla variazione dei compiti oggetto dell'incarico questa Società si riserva di trattare direttamente con il Consulente.

2. Durata dell'incarico

L'incarico avrà la durata di mesi 36 (trentasei) a far data dal 01.01.2012 al 31.12.2014

Alla naturale scadenza del contratto, su richiesta dell'AMOS S.C.R.L., il consulente avrà l'obbligo di proseguire la prestazione alle medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.

L'AMOS S.C.R.L. si riserva, inoltre, la facoltà, di:

- chiedere la revisione dei prezzi qualora ne ricorrano le condizioni;
- richiedere il rinnovo del contratto qualora consentito dalla normativa in vigore al momento della richiesta.

3. Corrispettivo della prestazione.

Il compenso per l'attività cui all'oggetto ammonta complessivamente ad € _____, al netto del ribasso offerto in sede di gara (%).

All'importo suddetto si aggiungono:

- a) i contributi di legge
- b) l'IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Le eventuali consulenze di cui il Con potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo sono da considerarsi comprese negli importi come sopra determinati.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.

I prezzi offerti in gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della Consulenza, fatta salva la possibilità di revisione prevista all'art. 115 del D.Lgsvo

163/2006 sulla base di quanto indicato dall'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Decreto stesso.

4. Modalità di fatturazione.

La liquidazione delle competenze avverrà a 120 gg fine mese data fattura. Le parti in deroga alle disposizioni del D.Lgsvo 231/2002 concordano convenzionalmente che il tasso d'interesse per il ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art.1284 c.c.

5. Tracciabilità dei flussi finanziari.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, il Consulente dovrà indicare, entro il termine di 10 gg dalla firma del presente contratto il numero del conto corrente bancario/postale con accesso dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata ad AMOS entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

L'inadempimento degli obblighi da parte del concedente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni del comma 6 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, l'attivazione della clausola risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a".

6. Personalità della prestazione

In rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il Consulente dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere all'avvalimento, al subappalto o a collaborazioni ai sensi dell'articolo 2232 del Codice Civile.

7. Esecuzione dell'opera

Il Consulente si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente.

L'incarico di cui al presente contratto dovrà svolgersi in regime di lavoro autonomo, senza vincoli di subordinazione e di orario, esclusa ogni soggezione tecnica, gerarchica o disciplinare nei confronti della AMOS S.C.R.L., salvo l'inevitabile condizionamento determinato dalla necessità di coordinare l'attività con l'organizzazione dell'attività stessa della Società.

Il Consulente utilizzerà per la realizzazione dell'oggetto di cui al presente contratto, attrezzatura e materiali di sua proprietà.

Qualora in via del tutto eccezionale si renda necessario, al fine di eseguire correttamente l'incarico, l'utilizzo di attrezzature e/o materiali forniti dal Committente o dai suoi Clienti/Soci, il Consulente – previamente messo a conoscenza delle caratteristiche d'uso di tali attrezzature e delle corrette modalità

di utilizzo delle stesse – risponderà dei danni tutti derivanti al Committente, nonché ai Clienti/Soci del Committente e/o a terzi, da un erroneo utilizzo delle attrezzature.

Il Consulente risponderà peraltro di eventuali danni arrecati durante l'utilizzo alle attrezzature stesse, sia che queste risultino di proprietà del Committente che dei suoi Clienti/Soci.

8. Difformità e vizi dell'opera

L'accettazione espressa o tacita dell'opera da parte del Committente libera il Consulente dalla responsabilità per difformità o per vizi solo ed esclusivamente se all'atto dell'accettazione questi erano noti al Committente o se dallo stesso potevano essere facilmente riconoscibili, salvo occultamento doloso da parte del Consulente.

A pena di decadenza, il Committente deve denunciare i vizi e le difformità occulti al Consulente entro otto giorni dalla scoperta del vizio e/o della difformità.

L'azione di cui al presente articolo si prescrive entro un anno dalla realizzazione del risultato di cui al presente contratto.

9. Responsabilità verso Terzi

In caso di azioni intraprese da terzi nei confronti del Committente per asserite lesioni di loro diritti derivanti dalle prestazioni fornite dal Consulente, quest'ultimo si impegna a sollevare il Committente da qualsiasi costo, danno e/o pregiudizio scaturente da tali azioni.

10. Dovere di segretezza.

Il Consulente si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dalla presente contratto a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza.

In particolare si impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione alle prestazioni professionali richieste, sia nell'ambito del Committente sia presso i Clienti/Soci.

Il Consulente si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa all'attività del Cliente di cui verrà a conoscenza in relazione all'attività oggetto del presente contratto.

E' fatto pertanto obbligo al Consulente di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie e tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quanto le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

11. Clausola di non concorrenza.

Al Consulente è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto del presente contratto.

Il Consulente si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

12. Recesso ed inadempimento

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Consulente **30** (trenta) giorni prima.

Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

- se il Consulente non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.
- quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, ovvero sopraggiunga disdetta, da parte del Cliente terzo Committente, della commessa sulla quale è impegnato il Consulente.

In questa ipotesi il Consulente avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.

- In qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Consulente nel presente contratto.

In questa ipotesi il Consulente avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

E' concesso altresì al Consulente il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la sede legale del Committente almeno **60** (sessanta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In questo caso al Consulente spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle

obbligazioni derivanti dal presente Contratto, l'AMOS S.C.R.L. produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno.

13. Divieto di cessione del contratto.

E' fatto divieto ad entrambe le parti di cedere il presente contratto a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente a terzi, senza il consenso espresso e posto per iscritto, dell'altra.

La richiesta di assenso per la cessione del presente contratto, deve avvenire in forma scritta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' fatto divieto al Consulente cedere i crediti derivanti dal presente contratto a terzi senza il preventivo assenso scritto del Committente.

14. Tutela della Privacy

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Consulente dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Il Consulente si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto

15. Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.

16. Spese di contratto

Sono a carico esclusivo del Consulente tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto e quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

A carico esclusivo del Consulente restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.

17. Normativa applicabile e volontà delle parti

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si richiama quanto previsto dal Codice Civile all' artt. 2222 e ss.

18. Domicilio e comunicazioni

le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo a la presente contratto, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie ai seguenti indirizzi:

-AMOS S.C.R.L. presso la propria sede legale in Cuneo (12100) – Via Cascina Colombaro, 43

-
ovvero presso diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna parte potrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione del presente contratto in conformità con le precedenti disposizioni.

19. Clausole Finali

Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di cui al presente contratto.

La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutegli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Qualora una o più clausole di cui al presente contratto, sia dichiarata nulla o inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, il restante contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, cod. civile

Letto, approvato e sottoscritto

Il Committente

Il Consulente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, le parti, previa rilettura, dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli:

- 1. Oggetto dell'incarico**
- 2. Durata dell'incarico**
- 3. Corrispettivo della prestazione.**
- 4. Modalità di fatturazione.**
- 5. Tracciabilità dei flussi finanziari.**
- 6. Personalità della prestazione**

- 7. Esecuzione dell'opera**
- 8. Difformità e vizi dell'opera**

9. **Responsabilità verso Terzi**
10. **Dovere di segretezza.**
11. **Clausola di non concorrenza.**
12. **Recesso ed inadempimento**
13. **Divieto di cessione del contratto.**
14. **Tutela della Privacy**
15. **Risoluzione delle controversie**
16. **Spese di contratto**
17. **Normativa applicabile e volontà delle parti**
18. **Domicilio e comunicazioni**
19. **Clausole Finali**

Il Committente

Il Consulente